



SNAMI

SARDEGNA

Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani

COMUNICATO AI LAVORATORI SUI CERTIFICATI DI MALATTIA

Si porta a conoscenza dei Lavoratori la corretta modalità di rilascio dei certificati di malattia aggiornata dalla cosiddetta "RIFORMA BRUNETTA":

- **TUTTI I MEDICI** (Ospedalieri, Pronto Soccorso, 118, Guardia Medica, Specialisti Ambulatoriali e Convenzionati, Dipendenti e Specialisti di Case di Cura, Libero Professionisti, Medici di Famiglia, ect.) **SONO TENUTI A RILASCIARE IL CERTIFICATO DI MALATTIA (TELEMATICO O CARTACEO), IN DUPLICE COPIA.**
- **IL MEDICO CHE, dopo avere visitato il Lavoratore, REPUTA CHE QUESTI DEBBA ASTENERSI DAL LAVORO DEVE RILASCIARE, OBBLIGATORIAMENTE, IL CERTIFICATO DI MALATTIA IN DUPLICE COPIA** (con e senza diagnosi), telematico o in alternativa cartaceo.
- **Il Medico Ospedaliero o della Casa di Cura che, dopo avere dimesso il Lavoratore, reputa che questi debba astenersi dal lavoro deve rilasciare, obbligatoriamente, il certificato di malattia in duplice copia (con e senza diagnosi), telematico o in alternativa cartaceo.**
In questo caso al lavoratore non verrà decurtata l'indennità di malattia dallo stipendio, come previsto dalla "RIFORMA BRUNETTA" e dalla normativa contrattuale vigente.
- **Il Medico non ancora abilitato, o impossibilitato per qualsiasi motivo, al rilascio del certificato di malattia telematico deve, comunque, rilasciare il certificato in forma cartacea, sempre in duplice copia.**
- **Il Medico di Famiglia redige il certificato telematico di malattia solo per le patologie da Lui diagnosticate e non può e non deve trascrivere la prognosi assegnata al Lavoratore da altri Medici.**
- **Non può essere rilasciato un certificato di malattia al Lavoratore che è stato visitato e/o preso in cura da altro Medico, in quanto la Legge prevede gravi sanzioni a carico di chi rilascia la certificazione per una patologia non constatata direttamente.**
- **Non sono certificabili, ai fini della malattia, le assenze per accertamenti diagnostici, visite specialistiche o per l'esecuzione della fisioterapia.**
- **La visita domiciliare viene effettuata in caso di NON TRASFERIBILITA' e non per il semplice rilascio del certificato di malattia.**
- **I certificati devono essere rilasciati solo alla presenza dell'interessato**
- **La Direzione Sanitaria del Presidio o l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Struttura sono garanti della corretta procedura di rilascio dei certificati da parte dei Medici dipendenti o convenzionati; in caso di inottemperanza il lavoratore deve rivolgersi ad esse per la segnalazione del Medico inadempiente.**
- **I Lavoratori a carico dell'INPS, in caso di certificato di malattia "cartaceo", DEVONO spedire all'INPS, tramite Raccomandata A.R., la copia con diagnosi del certificato di malattia "cartaceo".**

Questo con lo spirito di rafforzare l'ormai consolidato rapporto di fiducia che intercorre col proprio "Medico di Famiglia" ed evitare equivoci e sgradevoli rifiuti, peraltro motivati dalla vigente normativa.